

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 ottobre 2026

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di ottobre dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura Segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1153** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI UN AIUTO A FONDO PERDUTO PER IL FINANZIAMENTO DI UN IMPIANTO DI PASTORIZZAZIONE A FREDDO ALLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA A SUPPORTO DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA REGIONALE. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod, richiama la legge regionale 6 agosto 2026, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2026. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028), e, in particolare, l'articolo 59 che prevede il finanziamento di un impianto di pastorizzazione a freddo alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina a supporto della filiera lattiero-casearia regionale.

Fa presente che il contributo sarà concesso ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Fa presente che tale aiuto ad hoc sarà comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 dopo l'approvazione dei presenti criteri applicativi e sarà concesso dopo l'acquisizione del numero di identificazione attribuito dalla Commissione e individuato dal Codice SANI.

Precisa che il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 14/2026 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle voci di spesa ammissibili, l'ammontare del contributo, della documentazione di spesa da esibire ai fini dell'erogazione del medesimo, nonché ogni eventuale altro aspetto, anche procedimentale.

Fa presente che i competenti uffici hanno predisposto una bozza dei criteri applicativi per la concessione dell'aiuto regionale previsto dall'articolo 59 della l.r. 14/2026, con la quale vengono definiti, nell'allegato 1 l'ambito di applicazione e tipologia di intervento, il beneficiario, i costi ammissibili e non ammissibili, la dotazione finanziaria pari a euro 5.000.000,00, l'intensità dell'aiuto, le modalità di verifica della ragionevolezza dei costi, la documentazione da allegare alla domanda e ogni ulteriore aspetto procedimentale previsto dalla normativa regionale e europea vigente, prevedendo l'apertura del termine per la presentazione delle domande dal 12 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 del 30 ottobre 2026.

Fa presente che i medesimi criteri disciplinano altresì gli obblighi di pubblicazione, informazione e trasparenza previsti dal regolamento (UE) 2022/2472, nonché gli adempimenti necessari ai fini del monitoraggio, del controllo e dell'eventuale revoca dell'aiuto.

Propone pertanto di approvare i criteri applicativi generali per la concessione dell'aiuto regionale previsto dall'articolo 59 della l.r. 14/2026, contenuti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, dando atto che le risorse stanziare sul capitolo U0029582 del bilancio regionale, sono state assegnate al funzionario incaricato della PPR dell'unità organizzativa investimenti aziendali.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

vista la legge regionale 6 agosto 2026, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2026. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere

dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha rilasciato parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi generali disciplinanti le modalità di concessione dell'aiuto regionale a fondo perduto alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina per il finanziamento di un impianto di pastorizzazione a freddo, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 14/2026, contenuti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la domanda di aiuto potrà essere presentata dal 12 ottobre 2026 fino alle ore 23:59 del 30 ottobre 2026, secondo le modalità previste dall'allegato 1;
- 3) di prenotare la spesa complessiva di euro 5.000.000 sull'esercizio finanziario 2026, a copertura dell'aiuto a fondo perduto di cui ai presenti criteri, sul capitolo U0029582 "Contributo alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina con sede in Comune di Saint-Christophe per la realizzazione di un impianto di pastorizzazione a freddo a supporto della filiera lattiero-casearia regionale (Avanzo 2025)" nell'ambito della disponibilità del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;
- 4) di dare atto che tale aiuto ad hoc sarà comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 dopo l'approvazione dei presenti criteri applicativi e sarà concesso dopo l'acquisizione del numero di identificazione attribuito dalla Commissione e individuato dal Codice SANI;
- 5) il regime di aiuto sarà comunicato in esenzione alla Commissione europea e verrà registrato dalla medesima con il numero di identificazione del Codice SANI in applicazione del regolamento (UE) 2022/2472 e che la concessione dell'aiuto potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'acquisizione del predetto numero identificativo;
- 6) di dare atto che saranno assolti gli obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza previsti dagli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2022/2472;
- 7) di incaricare gli uffici del Dipartimento agricoltura e risorse naturali della pubblicazione sul sito istituzionale della regione del testo dei criteri applicativi approvati con la presente deliberazione;
- 8) di demandare al funzionario della PPR dell'unità organizzativa competente l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla prenotazione disposta con la presente deliberazione, nonché l'adozione di ogni atto amministrativo necessario alla sua attuazione.

CRITERI APPLICATIVI GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO REGIONALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 59 DELLA L.R. 14/2026

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano il finanziamento di un impianto di pastorizzazione a freddo alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina a supporto della filiera lattiero-casearia regionale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 6 agosto 2026, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2026. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028.), di seguito denominata "legge".
- 1.2 Al fine della concessione dell'aiuto di cui al punto 1.1, nei paragrafi seguenti sono definite le modalità di presentazione della domanda, le tipologie di spesa finanziabili e le modalità di determinazione della spesa ammissibile, nel rispetto del principio di ragionevolezza dei costi.

2. Beneficiari

- 2.1 Può beneficiare del presente aiuto la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, avente sede in località La Croix-Noire n. 19, 11020 Saint-Christophe (AO), media impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. Requisiti

- 3.1 Per poter accedere all'aiuto di cui alle presenti disposizioni applicative, il richiedente deve attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione e delle eventuali aree interessate dall'operazione.
- 3.2 Il beneficiario è escluso dall'aiuto qualora:
 - a) risulti un'impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, causa di esclusione verificabile attraverso la visura camerale;
 - b) presenti una situazione di irregolarità contributiva, verificabile attraverso il servizio Dure online, non regolarizzata entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
 - c) ricada nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs.
- 3.3 L'aiuto non può comportare, in quanto tale, per le condizioni cui è subordinato o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
 - a) la concessione dell'aiuto non può essere subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - b) l'aiuto non può limitare la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

4. Costi ammissibili

4.1 Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente:

- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento dei beni immobili destinati ad ospitare l'impianto, ivi comprese le relative opere impiantistiche; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;
- b) i costi per l'acquisto e la messa in funzione di un impianto per il trattamento ad alta pressione (HPP - High Pressure Processing), di robot per la movimentazione e la manutenzione delle forme di formaggio destinate al trattamento HPP, e di tutti gli impianti accessori necessari per le operazioni ante e post trattamento HPP fino al loro valore di mercato;
- c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
- d) i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4.2 Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5. Costi non ammissibili

5.1 Non sono considerati costi ammissibili:

- a) il capitale circolante;
- b) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa eurounitaria e statale vigente;
- c) i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario;
- d) le parcelle o altre prestazioni professionali relative ad opere non eseguite oppure non ammesse a contributo;
- e) le attività e le spese sostenute dal beneficiario precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese tecniche propedeutiche;
- f) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- g) le opere e le forniture con spesa inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- h) i costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- i) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- j) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- 5.2 Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

6. Dotazione finanziaria e intensità dell'aiuto

- 6.1 La dotazione finanziaria della presente procedura per la concessione dell'aiuto ammonta a **5.000.000 euro**.
- 6.2 L'aiuto ad hoc di cui ai presenti criteri è concesso ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2472.
- 6.3 L'aiuto è concesso sottoforma di contributo a fondo perduto **pari al 50%** della spesa ritenuta ammissibile.
- 6.4 Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, il richiedente può proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammissibile, fermo restando che resta a totale carico del beneficiario la quota di spesa eccedente il limite massimo di spesa ammissibile.
- 6.5 Gli importi massimi ammissibili per le spese generali, determinati secondo la metodologia di cui al punto 8.1, non costituiscono un limite al compenso effettivamente concordato con il libero professionista, ma individuano esclusivamente l'importo massimo riconoscibile a contributo.

7. Presentazione della domanda

- 7.1 La domanda può essere presentata a partire dal **12 ottobre 2026 fino alle ore 23:59 del 30 ottobre 2026**, tramite PEC del richiedente, alla PEC istituzionale agricoltura@pec.regione.vda.it, indirizzandola alla U.O. Investimenti Aziendali, presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. Per l'inoltro della domanda deve essere utilizzato il modello messo a disposizione.
- 7.2 Nella domanda di aiuto devono essere precisati i seguenti elementi:
- a) denominazione, sede e dimensione dell'impresa beneficiaria;
 - b) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
 - c) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine, elaborati progettuali, piante, sezioni, prospetti, planimetrie;
 - d) relazione tecnica descrittiva degli investimenti previsti comprendente in particolare la congruità dell'investimento;
 - e) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - f) elenco dei costi e stima metrica/estimativa a base d'asta, redatta mediante riferimento al prezzario ufficiale regionale;
 - g) foglio di calcolo del costo unitario massimo di realizzazione in formato pdf e firmato dal tecnico incaricato, inerente alle spese generali;
 - h) quadro economico riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto;
 - i) 3 preventivi di spesa, laddove pertinenti, intestati al beneficiario forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. I preventivi devono essere trasmessi sulla

PEC del richiedente o del tecnico incaricato;

- j) schede tecniche relative alle forniture oggetto di preventivo e relazione illustrativa delle motivazioni poste alla base della scelta dell'offerta;
- k) relazione sulla ragionevolezza del costo ed annessa scheda tecnica nel caso di acquisto di beni specializzati per i quali non vi sono ditte in concorrenza o completamento di dotazioni esistenti;
- l) copia di deliberazioni e/o provvedimenti inerenti all'approvazione del progetto e all'affidamento degli incarichi tecnici;
- m) titolo di possesso dei beni oggetto di agevolazione e delle eventuali aree interessate dall'operazione.

7.3 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutte le informazioni e documenti previsti per ciascuna tipologia d'intervento. Eventuali integrazioni necessarie devono essere trasmesse entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento, pena la non ricevibilità della domanda.

8. Ragionevolezza dei costi

8.1 La verifica della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue:

- a) **Costi per opere/impianti.** I costi per investimenti e/o singole opere o impianti possono essere oggetto di richiesta d'aiuto mediante stima calcolata in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di eventuali elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezziari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate sulla base di prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. I preventivi devono essere trasmessi sulla PEC del richiedente o tecnico incaricato. La stima deve prioritariamente basarsi su voci di costo per "OPERE COMPIUTE", comprensive di ogni onere, con l'eventuale applicazione delle maggiorazioni previste dal prezzario. Le valutazioni di ragionevolezza si basano sulla contabilità a base d'asta con l'aggiunta degli oneri di sicurezza. In sede di saldo, la spesa è rideterminata al netto del ribasso d'asta applicato.
- a) **Impiantistica e forniture.** La spesa ammissibile viene determinata a seguito di selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa intestati al beneficiario e forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. I preventivi devono essere trasmessi sulla PEC del richiedente o tecnico incaricato. Qualora l'investimento comprenda forniture destinate al completamento di dotazioni esistenti oppure forniture di natura specialistica, per le quali non siano disponibili più operatori economici in concorrenza, può essere presentato un unico preventivo, accompagnato da una relazione motivata sulla congruità e ragionevolezza del costo.
- a) **Spese generali.** Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate

all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto e delle prestazioni professionali necessarie. Al fine della determinazione degli importi massimi si utilizza, considerandolo costo unitario massimo di realizzazione, la metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA come da tabella di conteggio a disposizione del richiedente inserita sul sito istituzionale della regione. In sede di pagamento a saldo, le spese generali sono rideterminate in funzione della spesa rendicontata e delle prestazioni professionali effettivamente eseguite.

9. Soggetti coinvolti

- 9.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;
 - c) la commissione tecnica.
- 9.2 Il responsabile del procedimento è il titolare dell'Unità Organizzativa Investimenti Aziendali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura e risorse naturali.
- 9.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche.
- 9.4 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura e risorse naturali è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il funzionario responsabile della U.O. Investimenti Aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) almeno due tecnici istruttori delle istanze;
 - c) il segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
- 9.5 La commissione è convocata dal responsabile del procedimento e procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito alla:
- a) approvazione della spesa ammissibile;
 - b) definizione eventuale di prescrizioni;
 - c) esame della richiesta di varianti ai fini del finanziamento concesso.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi e può essere integrata da rappresentanti tecnici di altre strutture regionali con funzione consultiva su tematiche specifiche di propria competenza.

10. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 10.1 L'ufficio competente procede all'istruttoria della domanda in merito alla ragionevolezza dei costi.
- 10.2 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta alla:
- a) verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione

presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;

- b) verifica, se necessario tramite un sopralluogo, dei requisiti soggettivi del beneficiario e degli elementi tecnici e progettuali dell'intervento;
- c) verifica della ragionevolezza degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa;
- d) redazione di apposita relazione da sottoporre ad esame da parte della commissione tecnica di cui al paragrafo 9.4.

- 10.3 La spesa ammissibile, a seguito di valutazione in commissione tecnica, è comunicata all'interessato, al fine dell'accettazione della stessa o per fornire eventuali controdeduzioni, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo della domanda, fatti i salvi i periodi di sospensione del procedimento per l'acquisizione di integrazioni documentali.
- 10.4 La comunicazione della spesa ammissibile, determinata ai sensi del precedente punto, non costituisce impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.
- 10.5 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può inoltrare controdeduzioni.
- 10.6 Il rigetto definitivo della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con specifica comunicazione di conclusione del procedimento e successivo provvedimento dirigenziale.
- 10.7 In caso di esito positivo dell'istruttoria l'aiuto è concesso, entro venti giorni dal termine utile per le controdeduzioni, con l'adozione, da parte del responsabile della U.O. Investimenti Aziendali, di un provvedimento all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto.

11. Modalità di affidamento dei lavori e delle forniture

- 11.1 A seguito della concessione dell'aiuto, il beneficiario procede all'affidamento dei lavori edili e impiantistici e all'acquisto dell'impianto di pastorizzazione HPP e delle altre forniture ammesse mediante una o più procedure che prevedano l'acquisizione di almeno tre offerte da operatori economici in concorrenza. Le offerte, riferite alle medesime caratteristiche tecniche e prestazionali, devono essere comparabili e pervenire tramite PEC al beneficiario.
- 11.2 La scelta dell'offerta è effettuata, per i lavori, di norma secondo il criterio del prezzo più basso e, per l'impianto HPP e le altre forniture, sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, tenuto conto delle caratteristiche tecniche e prestazionali, dei costi di installazione, gestione e manutenzione, nonché delle condizioni di garanzia e assistenza. La procedura e le motivazioni della scelta sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario.
- 11.3 Qualora, per la natura specialistica dei lavori o delle forniture, per il completamento di dotazioni esistenti o per comprovate ragioni tecniche, non sia possibile acquisire almeno tre offerte comparabili, il beneficiario può acquisire un numero inferiore di offerte, purché produca una relazione tecnica che motivi tale impossibilità e attesti la congruità del prezzo

- 11.4 I preventivi allegati alla domanda di aiuto possono essere utilizzati anche ai fini dell'affidamento, purché siano ancora validi, riferiti all'investimento ammesso e acquisiti nel rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo.

12. Realizzazione dell'intervento

- 12.1 L'avvio dell'investimento deve rispettare le seguenti condizioni:
- a) avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto;
 - b) per avvio dell'investimento si intende la data di inizio lavori o la data riportata sulla S.C.I.A. edilizia per le attività o i lavori relativi al progetto ovvero la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- 12.2 Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro il termine di 24 mesi dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo.
- 12.3 Nella realizzazione dell'intervento, il beneficiario può richiedere una proroga, motivata ed inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, per un periodo massimo di 12 mesi. Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica e viste le motivazioni segnalate, può concedere o non concedere la proroga e, in entrambi i casi, ne comunica l'esito al beneficiario.

13. Varianti agli investimenti concessi

- 13.1 Sono da considerarsi varianti i cambiamenti all'investimento originario, che comportano modifiche ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali le modifiche alle caratteristiche tecniche delle opere e/o forniture approvate. Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.
- 13.2 Le domande di variante possono essere presentate dalla data di concessione dell'aiuto sino alla data di presentazione della domanda di saldo, anche contestualmente a quest'ultima.
- 13.3 La variante, che non può comportare l'approvazione di maggiori aiuti rispetto al concesso, è autorizzata a condizione che:
- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
 - b) siano rispettate le condizioni e i limiti di ammissibilità.
- 13.4 La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti precedenti.
- 13.5 Il procedimento amministrativo avviato, a seguito della presentazione della domanda di variante, vede coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 9.1 e si conclude entro 60 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda.

14. Domanda di pagamento

- 14.1 Le domande sono inoltrate dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso telematicamente tramite PEC del beneficiario, o dal tecnico delegato, alla PEC istituzionale

agricoltura@pec.regione.vda.it, indirizzandole alla U.O. Investimenti Aziendali presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

- 14.2 Lo sportello unico procederà alla fascicolazione, all'avvio del procedimento e all'assegnazione al responsabile dell'istruttoria. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro un termine massimo di giorni 30 e in caso di mancato completamento il beneficiario incorre, in sede di saldo, nella decadenza totale o parziale dall'aiuto concesso, o, in sede di richiesta d'acconto, nell'archiviazione senza seguito della domanda di pagamento.
- 14.3 Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di acconti in riferimento ai certificati di pagamento emessi nell'ambito dell'aggiudicazione delle opere e forniture. La somma degli acconti erogati non può superare il 90% dell'aiuto concesso.
- 14.4 La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:
- a) sia stata effettuata una corretta aggiudicazione dei lavori edili secondo quanto previsto al punto 11;
 - b) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti, dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto;
 - c) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
 - d) le spese sostenute siano ammissibili e, in particolare:
 - siano pertinenti all'intervento finanziato;
 - siano state effettivamente sostenute;
 - siano state regolarmente contabilizzate;
 - e) il beneficiario non risulti destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf, acquisibile dal Registro aiuti in SIAN.
- 14.5 La domanda di pagamento a saldo, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:
- a) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - b) la conclusione dell'intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito;
 - c) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
 - d) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.).
- 14.6 Il procedimento amministrativo avviato ai fini del pagamento vede coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 9.1 e si conclude entro 60 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda. Il responsabile dell'istruttoria della domanda di pagamento non può essere l'assegnatario dell'istruttoria della domanda di sostegno per il medesimo beneficiario.
- 14.7 La domanda di pagamento in acconto o saldo deve contenere:

- a) documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e delle forniture di cui al punto 11:
 - copia delle offerte acquisite per i lavori e le forniture, riferite alla spesa ammessa;
 - attestazione di ricezione delle offerte tramite PEC da parte del beneficiario;
 - verbali firmati dal legale rappresentante riportanti gli esiti in dettaglio della procedura di affidamento effettuata;
- b) schema riepilogativo dei giustificativi di spesa, in formato PDF, firmato dal beneficiario e dal libero professionista, riferibili alla contabilità lavori o alla fornitura di beni;
- c) fatture e giustificativi di quietanza riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato con indicazione del CUP e/o la legge di riferimento. Tale documentazione deve essere fornita in formato digitalizzato e distinta per specifica voce di spesa con singoli file comprendenti le fatture e i relativi giustificativi di pagamento (compreso mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali) identificabili in riferimento alle voci di spesa riportate sul quadro riepilogativo;
- d) foglio di calcolo del costo unitario massimo di realizzazione in formato pdf e firmato dal tecnico incaricato, inerente alle spese generali;
- e) contabilità finale dei lavori a base d'asta, provvedimenti di aggiudicazione delle opere e forniture, verbali di regolare esecuzione delle opere e/o forniture;
- f) inizio lavori o attestazione dell'avvio dell'intervento, entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto, (SCIA, inizio lavori, data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività);
- g) documentazione progettuale di eventuali varianti in corso d'opera;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti relativi alla cumulabilità con il credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche degli aiuti concessi.

15. Giustificativi di spesa e di pagamento

15.1 Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per le quali è stato concesso l'aiuto dovranno essere documentate tramite fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente, riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico di Progetto (CUP) e/o citazione della legge e pertinente articolo di finanziamento laddove tale codice non sia stato ancora attribuito.

I giustificativi di spesa devono essere debitamente pagati attraverso i conti correnti dedicati.

15.2 Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Ri.Ba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Ri.Ba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,

oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione.

- b) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 e della relativa ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento o l'avvenuta compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

16. Impegni del beneficiario

16.1 Il beneficiario si impegna formalmente a rispettare, sui beni oggetto d'aiuto, i seguenti vincoli e divieti per dieci anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto:

- a) vincolo di destinazione d'uso dei beni agevolati;
- b) divieto di alienazione, affitto e comodato, separatamente dai beni strumentali in uso alla CPLF, a soggetti privi dei requisiti che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto.

16.2 La CPLF si impegna, inoltre, a:

- a) fornire il servizio di trattamento HPP a tutti gli operatori della filiera lattiero-casearia e a quelli di altre filiere che hanno sede legale e operativa in Valle d'Aosta, anche non soci della Cooperativa. Le tariffe applicate per il servizio saranno determinate sulla base dei costi diretti e indiretti imputabili al servizio, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto ricevuti per la realizzazione dell'investimento;
- b) trasmettere alla Struttura competente, per una preventiva autorizzazione, le modalità di calcolo della tariffa di cui alla lettera precedente.

16.3 La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini la deroga agli impegni assunti, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore.

17. Cumulo

17.1 L'aiuto può essere cumulato, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti "de minimis" unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto massima del 65 % prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2472).

17.2 L'aiuto può essere cumulato con i pagamenti di cui agli articoli 145, paragrafo 2, e 146 del regolamento (UE) n. 2021/2115 previsti dal PSP 2023-2027 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto massima del 65 % prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2472).

18. Controlli

18.1 Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni applicative l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alla sede del beneficiario e ai luoghi di realizzazione dell'investimento, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco. Nello specifico in sede di controllo saranno verificati i seguenti aspetti, laddove pertinenti:

- a) operatività del bene/servizio in relazione agli indirizzi produttivi e alle strutture strumentali all'attività;
- b) corrispondenza della documentazione tecnica, progettuale e amministrativa con quanto rilevabile presso la sede dell'azienda;
- c) corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e rendicontato;

18.2 Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

18.3 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

19. Revoca dell'aiuto

19.1 La revoca dell'aiuto è disposta totalmente o in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento qualora il beneficiario violi gli impegni di cui al punto 16.

19.2 L'aiuto è, inoltre, totalmente revocato nel caso in cui il beneficiario:

- a) effettui i lavori o acquisisca le forniture in modo difforme rispetto al progetto approvato o alle successive varianti autorizzate dalla struttura competente;
- b) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- c) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

19.3 Qualora alla scadenza dei termini di cui al punto 12.2 l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa.

20. Sanzioni

20.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 18, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 19.2, lettera c), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

21. Trattamento dei dati

21.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge" che ha previsto l'aiuto a fondo perduto per l'investimento proposto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

- 21.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 21.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 21.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 21.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 21.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

22. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

- 22.1 Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi, indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questo previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni applicative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- a) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
 - b) ritardo nella presentazione di integrazioni, di istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
 - c) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

- 22.2 La causa di forza maggiore può essere invocata dal beneficiario dal momento in cui è in grado di evidenziarla, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione ad essa relativa, pena il mancato riconoscimento della medesima da parte del responsabile del procedimento.

23. Trasparenza e relazioni

- 23.1 Una sintesi delle informazioni, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, relative all'aiuto ad hoc in questione previsto dall'articolo 59 della legge regionale 2026, n. 14, è trasmessa alla Commissione europea, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del suddetto aiuto (il testo dell'articolo di legge e la presente deliberazione) mediante il sistema di notifica elettronica SANI, entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472.
- 23.2 L'aiuto in questione può essere concesso solo dopo aver ricevuto da parte della Commissione europea il numero di identificazione individuato dal Codice SANI.
- 23.3 L'articolo di legge, la presente deliberazione, le sopracitate informazioni sintetiche, o un link alle stesse, nonché le informazioni elencate all'allegato III del regolamento (UE) 2022/2472 sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 1 e 3 e dal suddetto allegato III. Le informazioni di cui all'allegato III del suddetto regolamento sono organizzate ed accessibili al pubblico, entro 6 mesi dalla concessione, senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
- 23.4 Una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del regolamento (UE) 2022/2472 sarà trasmessa alla Commissione europea in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 di quest'ultimo regolamento.